

LA NUOVA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Confronto tra le disposizioni precedenti e quelle dettate dalla riforma.

Scheda a cura di **Claudio Venturi**

Argomento	La normativa attuale	La nuova normativa
Costituzione	<ul style="list-style-type: none">- La società deve costituirsi per atto pubblico.- Deve essere indicato l'indirizzo della sede legale.- La società deve avere necessariamente un termine di durata.	<ul style="list-style-type: none">- La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale (art. 2463, comma 1)- L'atto costitutivo deve contenere anche le norme di funzionamento della società- Per quanto riguarda la sede legale e le eventuali sedi secondarie, può essere indicato solo il Comune ¹- La società può essere contratta a tempo indeterminato
Iscrizione nel Registro delle imprese	<ul style="list-style-type: none">- Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, al legando i documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei decimi in danaro e, per i conferimenti di beni in natura o di crediti, la relazione indicata nell'art. 2343, nonché le eventuali autorizzazioni richieste per la costituzione della società.- L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.	<ul style="list-style-type: none">- Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329 (art. 2330, comma 1).- L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro (art. 2330, comma 3).

¹“1. Chi richiede l'iscrizione presso il registro delle imprese dell'atto costitutivo di una società deve indicarne nella domanda l'indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove è posta la sua sede. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese” (art. 111-ter, disp. Att.)

Responsabilità per le obbligazioni sociali	Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.	Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2462, comma 1).
Responsabilità dell'unico socio	In caso di insolvenza della società, l'unico socio risponde illimitatamente: a) quando sia una persona giuridica ovvero socio unico di altra società di capitali; b) quando i conferimenti non siano stati liberati per intero; c) fino a quando non sia stata attuata la prescritta pubblicità nel Registro delle imprese.	In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente: a) quando i conferimenti non siano stati effettuati per intero; b) fin quando non sia stata attuata la prescritta pubblicità nel Registro delle imprese (art. 2462, comma 2).
Capitale minimo	La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro . Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro.	L'ammontare del capitale, non può essere inferiore a diecimila euro , sottoscritto e versato (art. 2463, comma 2, n. 4).
Versamento	Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, al legando i documenti comprovanti l'avvenuto versamento, presso un istituto di credito, di almeno i tre decimi dei conferimenti in danaro .	Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro (art. 2464, comma 3).
Conferimenti	Si applicano ai conferimenti dei soci e agli acquisti da parte della società di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli amministratori le disposizioni degli artt. 2342, 2343 e 2343-bis. In caso di costituzione della società con atto unilaterale il conferimento in danaro deve essere interamente versato ai sensi dell'art. 2329, n. 2), del codice civile. In caso di aumento di capitale eseguito nel periodo in cui vi è un unico socio il conferimento in danaro deve essere interamente versato al momento della sottoscrizione. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono	Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica (art. 2464, comma 2).

	essere effettuati entro tre mesi.	
Stima dei conferimenti	Il perito è nominato dal Presidente del Tribunale	<ul style="list-style-type: none"> - Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro albo. - La nomina può essere effettuata anche dalle parti. - La relazione è necessaria anche quando la società acquista, entro due anni dalla iscrizione nel Registro delle imprese, beni degli amministratori o dei soci per valori superiori a un decimo del capitale sociale (art. 2465).
Quote di partecipazione	<ul style="list-style-type: none"> - Le quote di conferimento dei soci relative alle società di nuova costituzione possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro. - Le quote sono proporzionali all'entità del conferimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale al conferimento. - I diritti sociali spettano proporzionalmente alla partecipazione. - L'atto costitutivo può prevedere l'assegnazione di partecipazioni non proporzionali o attribuzioni di particolari diritti ai soci (art. 2468).
Trasferimento di partecipazioni	<p>Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.</p> <p>Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.</p> <p>L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta giorni dal deposito di cui al quarto comma, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito.</p> <p>L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.</p> <p>Non è previsto il diritto di recesso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Le partecipazioni sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo. - Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso. - In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato (art. 2469).
Doppia alienazione di quota	Prevale l'acquirente che ha stipulato per primo.	Prevale l'acquirente che in buona fede per primo ha effettuato la pubblicità del proprio acquisto nel Registro delle imprese (art. 2470,

		comma 4).
Espropriazione delle partecipazioni	<p>La quota può formare oggetto di espropriazione. L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della quota deve essere notificata alla società a cura del creditore.</p> <p>Se la quota non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.</p> <p>Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso di fallimento di un socio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. - Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci. - L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore. - Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. Questa disposizione si applica anche in caso di fallimento di un socio (art. 2471).
Diritto di recesso	<p>Non sono introducibili cause di recesso al di là di quelle tassativamente previste dalla legge.</p>	<p>L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità.</p> <p>In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, b) alla sua fusione o scissione, c) alla revoca dello stato di liquidazione; d) al trasferimento della sede all'estero; e) alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo; f) al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti (art. 2473, comma 1).
Recesso per il caso di società senza durata	<p>La società deve necessariamente avere un termine di durata.</p>	<p>Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno 180 giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno (art. 2473, comma 2).</p>

Rimborso al socio nel caso di recesso	Non è previsto nulla.	<ul style="list-style-type: none"> - I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 (art. 2473, comma 3) - Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione (art. 2473, comma 4).
Esclusione del socio	Non è possibile prevedere cause di esclusione del socio.	L'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio (art. 2473 bis).
Amministrazione Della società	<ul style="list-style-type: none"> - Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'amministrazione della società deve essere affidata a uno o più soci. - Nel caso di organo amministrativo pluripersonale si forma necessariamente un consiglio di amministrazione. 	<ul style="list-style-type: none"> - Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci. - L'atto costitutivo può tuttavia prevedere che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 del codice civile (forma non collegiale). - Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto

		(forma collegiale) (art. 2475, commi 1-3).
Decisioni dell'organo amministrativo	L'organo amministrativo pluripersonale decide collegialmente.	Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto . In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione (art. 2475, comma 4).
Nomina degli amministratori	La nomina degli amministratori può essere fatta anche a tempo indeterminato.	Gli amministratori possono essere nominati anche a tempo indeterminato (art. 2475, comma 2). <i>(Non si applica il comma 2 dell'articolo 2383).</i>
Poteri degli amministratori		La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo (art. 2475, comma 6).
Rappresentanza della società	La rappresentanza della società è attribuita nei limiti dell'oggetto sociale.	Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società (art. 2475 bis).
Le decisioni del Consiglio di amministrazione		Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto . In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa (art. 2475, comma 4).
Conflitto d'interessi	E' annullabile la deliberazione del consiglio di amministrazione assunta con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi.	<ul style="list-style-type: none"> - Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione (art. 2475-ter, comma 2). - I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto

		proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo (art. 2475-ter, comma 1).
Responsabilità degli amministratori		Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società (art. 2476, comma 1).
Azione di responsabilità verso gli amministratori		L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione (art. 2476, comma 3) Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale (art. 2476, comma 5).
Titolarità dell'azione sociale di responsabilità	L'azione è deliberata dall'assemblea.	L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio , il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione (art. 2476, comma 3).
Revoca dell'amministratore in caso di azione sociale di responsabilità	La revoca è automatica se la decisione è adottata da almeno un quinto del capitale sociale.	Il socio che promuove l'azione di responsabilità coperto gli amministratori può chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione. In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese

		di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale (art. 2476, commi 3, 4 e 5).
Controllo dei soci	Nelle società in cui non esiste il collegio sindacale, ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali. I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale hanno inoltre il diritto di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione. È nullo ogni patto contrario.	I soci che non partecipano all'amministrazione possono chiedere agli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i documenti amministrativi (art. 2476, comma 2).
Controllo legale dei conti	La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a duecento milioni di lire o se è stabilita nell'atto costitutivo. È altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.	<ul style="list-style-type: none"> - L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. - La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni oppure se vengono superati i limiti previsti dall'art. 2435 bis del codice civile; in tale caso al collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (art. 2477). - La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435 bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati (art. 2477, comma 3).
Composizione del collegio sindacale	Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.	<ul style="list-style-type: none"> - Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. - Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali, individuati con decreto del Ministero della giustizia.

		o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche (art. 2397).
Cause di ineleggibilità o di decadenza	<p>Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382, b) il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita. <p>La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili è causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.</p>	<p>Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. <p>La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti all'ultimo comma dell'art. 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.</p> <p>Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi (art. 2399).</p>
Durata in carica del collegio sindacale	I sindaci restano in carica per un triennio , e non possono essere revocati se non per giusta causa.	I sindaci restano in carica per tre esercizi , e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica (art. 2400, comma 1).
Effetto della cessazione dalla carica di sindaco		La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito (art. 2400, comma 1).
Decisioni dei soci	Metodi di decisione necessariamente collegiale.	Metodo di decisione non necessariamente collegiale.
Competenze dei soci		Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

		<p>1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;</p> <p>2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;</p> <p>3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;</p> <p>4) le modificazioni dell'atto costitutivo;</p> <p>5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci (art. 2479).</p>
Quorum nelle decisioni non assembleari	Non sono previste decisioni non assembleari.	- I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
Modi di convocazione dell'assemblea	<p>L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>L'avviso deve essere pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.</p> <p>In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato (art. 2366).</p>	<p>- L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.</p> <p>- In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci (art. 2479 bis).</p>
Quorum delle decisioni assembleari	<p>L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato.</p> <p>Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata (art. 2368).</p> <p>In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.</p> <p>Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le</p>	Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma del precedente articolo, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale (art. 2479 bis, comma 3).

	deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate (art. 2369).	
Rappresentanza in assemblea	Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di dieci soci o, se si tratta di società con azioni quotate in borsa, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore ai dieci miliardi, più di cento soci se la società ha capitale superiore ai dieci miliardi e non superiore ai cinquanta miliardi e più di duecento soci se la società ha capitale superiore ai cinquanta miliardi (art. 2372).	Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2 (art. 2479 bis, comma 2).
Compiti e poteri del presidente dell'assemblea	L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio (art. 2371)	L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale (art. 2479 bis, comma 4).
Assemblea totalitaria	Devono essere presenti tutti i soci, tutti gli amministratori e tutti i sindaci.	In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento (art. 2479-bis, comma 5).
Annullabilità delle	Sono annullabili le deliberazioni non adottate in conformità alla legge o	Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o

delibere	allo statuto.	dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro 90 giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Il tribunale, qualora ne ravvisi l'opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l'impugnativa, può assegnare un termine non superiore a 180 giorni per l'adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità (art. 2479-ter, comma 2).
Nullità delle delibere	Sono da considerare nulle le deliberazioni con oggetto impossibile o illecito.	Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del secondo comma. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite (art. 2479 ter, comma 4).
Delega di aumento del capitale agli amministratori	Nulla è previsto per le Srl.	L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436 (art. 2481, comma 1).
Riduzione del capitale	Può avvenire solo se c'è esuberanza del capitale rispetto all'oggetto (art. 2445). La riduzione del capitale ha luogo nei casi e nei modi prescritti per le società per azioni (art. 2496, comma 1).	La riduzione del capitale sociale può avere luogo, nei limiti previsti dal numero 4 dell'articolo 2463, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti. La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione. Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato un'idonea garanzia, dispone che l'esecuzione abbia luogo nonostante l'opposizione (art. 2482).
Riduzione del	La riduzione del capitale ha luogo nei casi e nei modi prescritti per le	1. Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in

<p>capitale per perdite</p>	<p>società per azioni (art. 2496, comma 1).</p>	<p>conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.</p> <p>2. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del revisore. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.</p> <p>3. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.</p> <p>4. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il revisore nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.</p> <p>5. Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.</p> <p>Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446 (art. 2482-bis)</p>
<p>Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale</p>	<p>La riduzione del capitale ha luogo nei casi e nei modi prescritti per le società per azioni (art. 2496, comma 1).</p>	<p>Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.</p> <p>E' fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società (art. 2482-ter).</p>
<p>Riduzione del capitale e diritti dei soci</p>	<p>In caso di riduzione del capitale per perdite, i soci conservano i diritti sociali secondo il valore originario delle rispettive quote (art. 2496, comma 3).</p>	<p>In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci (art. 2482-quater).</p>

Emissione di titoli di debito	Alla Srl non è consentita l'emissione di obbligazioni.	<p>Se l'atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso l'atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.</p> <p>I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.</p> <p>La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.</p> <p>Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività (art. 2483).</p>
Bilancio d'esercizio – Approvazione da parte dell'assemblea	L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono (art. 2364, comma 2).	<p>L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione (art. 2364, comma 2)</p>